

SUPSI

Regolamento della commissione paritetica della SUPSI (CPaSUPSI)

**Allegato 3 del Contratto Collettivo di Lavoro
del personale amministrativo della Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (CCLSUPSI)**

Indice

Regolamento della commissione paritetica della SUPSI (CPaSUPSI)	
Art. 1.	3
Art. 2.	3
Art. 3.	3
Art. 4.	3
Art. 5.	3
Art. 6.	3
Art. 7.	3
Art. 8.	4
Art. 9.	4
Art. 10.	4
Art. 11.	4
Art. 12.	4

Allegato 3:

Regolamento della commissione paritetica della SUPSI (CPaSUPSI)

Art. 1

1. In applicazione dell'art.62 del CCLSUPSI, concluso fra la SUPSI da una parte, l'Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST), il Sindacato Svizzero dei Servizi Pubblici (VPOD) e i Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT) dall'altra, viene nominata una Commissione Paritetica SUPSI (CPaSUPSI).
2. La CPaSUPSI è composta da 3 membri e 2 supplenti in rappresentanza della SUPSI e da 3 membri e 2 supplenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCLSUPSI, le quali saranno rappresentate in base al numero dei rispettivi associati.
3. I supplenti saranno regolarmente convocati alle sedute della CPaSUPSI. Avranno diritto di voto deliberativo unicamente quando sostituiranno un membro assente della rispettiva delegazione.

Art. 2

1. La CPaSUPSI nomina un presidente, un vice-presidente e un segretario-cassiere, scelti alternativamente fra le delegazioni della SUPSI e quelle sindacali.
2. Di regola, essi stanno in carica un anno. Alla scadenza del loro mandato essi potranno essere rieletti e così di seguito.
3. In caso di dimissioni o vacanza della carica durante il mandato, la CPaSUPSI provvederà alla sostituzione transitoria.

Art. 3

1. La CPaSUPSI si riunisce su convocazione della Presidenza e ogni qualvolta una delle parti firmatarie del CCLSUPSI, anche singolarmente, ne chiede la convocazione.
2. La Presidenza deve dar seguito alla convocazione della CPaSUPSI al più tardi entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 4

1. Le decisioni della CPaSUPSI, ritenuta la presenza di cinque rappresentanti per parte, affinché siano valide devono essere conformi all'art.64 del CCLSUPSI.
2. Le decisioni di carattere generale vengono comunicate alla SUPSI, e al presidente della commissione del personale

Art. 5

1. La CPaSUPSI a norma dell'art.63 del CCLSUPSI ha in particolare i seguenti compiti:
 - a. vigilare sull'applicazione e l'interpretazione del CCLSUPSI,
 - b. difendere gli interessi generali della SUPSI di fronte all'opinione pubblica e presso le autorità federali e cantonali,
 - c. procedere di propria iniziativa, o su richiesta di una delle parti firmatarie del CCLSUPSI, a controlli sull'applicazione dello stesso regolamento in rapporto ai salari, alle prestazioni sociali, ecc.,
 - d. esaminare, e se del caso pronunciarsi, su ogni istanza presentata:
 1. dalla SUPSI,
 2. dalle organizzazioni sindacali contraenti,
 3. dalla commissione del personale,
 - e. applicare in caso di necessità l'art. 8 del presente regolamento,
 - f. istituire una sottocommissione incaricata di organizzare annualmente giornate o corsi di aggiornamento e di perfezionamento per tutte le categorie professionali,
 - g. decidere, di promuovere interventi di mediazione, qualora non si trovi una soluzione alla contestazione relativa al rapporto d'impiego, prima di interpellare la Commissione speciale di ricorso,
 - h. decidere, in prima istanza, tutte le controversie derivanti dall'applicazione del CCLSUPSI e dal rapporto d'impiego.

Art. 6

1. La CPaSUPSI esercita la vigilanza presso la SUPSI. La CPaSUPSI ha la facoltà di delegare il mandato di vigilanza presso la SUPSI a sue sottocommissioni. Il rifiuto di sottoporsi al controllo comporta sanzioni a norma dell'art. 8 del presente Regolamento.
2. Ad ogni controllo le sottocommissioni sono tenute a redigere un rapporto da trasmettere al segretario. Quest'ultimo provvederà all'invio di una copia a tutti i membri della CPaSUPSI.

Art. 7

1. Il segretario ha, in particolare, le seguenti mansioni:
 - a. redazione dei verbali delle riunioni della CPaSUPSI e invio di copia delle risoluzioni a tutti i membri,
 - b. redazione della corrispondenza relativa a tutte le decisioni della CPaSUPSI,
 - c. invio delle convocazioni della CPaSUPSI su richiesta della presidenza,
 - d. tenuta della contabilità della CPaSUPSI,
 - e. incasso dei contributi previsti dall'art.66 del CCLSUPSI, nonché delle multe di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 8

1. Ogni infrazione alle disposizioni del CCLSUPSI e alle deliberazioni prese dalla CPaSUPSI potrà essere sanzionata – dopo diffida scritta – a giudizio della Commissione stessa, con una multa da CHF 50.– a CHF 1000.–, secondo la gravità dell'infrazione (art.63 del CCLSUPSI).
2. L'incasso della multa è di competenza del segretario, il quale è autorizzato a seguire, se del caso, la via esecutiva.

Art. 9

1. Le spese del segretariato e della Commissione sono pagate con il provento delle multe e di quanto previsto dall'art.66 del CCLSUPSI.
2. Se le entrate di cui al paragrafo precedente non fossero sufficienti, l'eccedenza della spesa non coperta sarà ripartita in parti uguali fra la SUPSI e le organizzazioni sindacali firmatarie.
3. La ripartizione fra i sindacati sarà stabilita in proporzione al numero degli associati.

Art. 10

1. I membri e supplenti ricevono, per le loro prestazioni alle sedute, negoziati, controlli, ecc. le indennità fissate dalla CPaSUPSI.

Art. 11

1. Se la CPaSUPSI deve pronunciarsi come istanza di ricorso di un collaboratore, le decisioni sono prese alla maggioranza semplice.
2. Se la CPaSUPSI intende apportare modifiche al CCLSUPSI o nei casi in cui deve emanare direttive o regolamenti, le decisioni sono valide e impegnative per le parti se prese alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
3. Contro la decisione della CPaSUPSI è data alle parti la facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione alla Commissione speciale di ricorso.
4. Se la Commissione, nell'esame delle vertenze, non riesce ad esprimere una maggioranza, il ricorrente potrà chiedere, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla Commissione speciale di ricorso (art.64 del CCLSUPSI) di pronunciarsi.
5. Richiamato il disposto dell'art.69 del CCLSUPSI, si precisa che la Commissione speciale di ricorso dovrà emanare la propria decisione entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 12

6. La CPaSUPSI resta in carica per tutta la durata del CCLSUPSI.
7. Il presente Regolamento è approvato il 27 agosto 2019 ed è parte integrante del CCLSUPSI.

Per la Commissione Paritetica SUPSI:

Il Presidente:

Il Segretario: